



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA

Sezione civile

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra:

() e
(), rappresentate e difese dall'avv. Emanuele Argento
- oppONENTI -

e

S.p.A. (), quale mandataria di
(), rappresentata e difesa dagli avv. ti

- opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2023.

Fatto e Diritto

Su ricorso depositato da S.p.A. quale mandataria di S.r.l., il Tribunale di Macerata, con decreto ingiuntivo n. /2021, ha ingiunto a , e

in solido di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 434.834,85 oltre ad interessi, quale credito - in cui era subentrata per effetto di una cessione in blocco stipulata il con

S.p.A., a sua volta cessionaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 180/2015 da S.p.A. (in breve,), ente-ponte costituito in base all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 183/2015 in seguito all'avvio della risoluzione di S.p.A. (in breve,) i cui diritti, attività e passività erano stati ceduti a per effetto del provvedimento della Banca d'Italia - derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso da a S.r.l. in data di originari € 499.000,00, in relazione al quale , e avevano prestato fideiussione.



Con atto di citazione ritualmente notificato,

e

hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «**B) in via preliminare:**

- *dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata per essere competente il Tribunale di Pescara, con conseguente rigetto del decreto ingiuntivo opposto;*

- *accertare e dichiarare la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima, e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta;*

C) nel merito in via principale:

- *rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;*

D) nel merito in via subordinata:

- *accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità del contratto di mutuo di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c.;*

- *dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nel contratto di mutuo di cui è causa;*

- *dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell'art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B.;*

- *accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle garanzie prestate relativamente al rapporto bancario di cui è causa;*

- *accertata la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata;*

- *accertare e dichiarare l'illegittimità dell'appostazione a sofferenza effettuata dalla banca convenuta a pregiudizio della parte opponente, per l'effetto, in favore di quest'ultima, ordinare alla banca convenuta di provvedere all'immediata cancellazione del nominativo della parte opponente come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché nei Sistemi di Informazione Creditizie gestiti da CRIF S.p.a. (EURISC) e EXPERIAN – CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A. con efficacia retroattiva e ab origine, nonché condannare la banca convenuta a risarcire la parte opponente di tutti i danni patiti e patendi per effetto della illegittima segnalazione, da liquidarsi in via equitativa, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;*

E) in via incidentale:

- *accertare, "incidenter tantum", che le garanzie fideiussorie prestate relativamente al rapporto bancario per cui è causa, sono state redatte in conformità, giu-*



sta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. Genovese, dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio.

Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario, oltre ai danni per illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia da liquidarsi anche in via equitativa e con la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.».

Costituitasi in giudizio, l'opposta ha contrastato l'opposizione contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate in fatto e diritto, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni espresse e rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna dell'opponente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio».

Istruita in via documentale, il 10 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Ai fini della corretta soluzione della controversia, avendo carattere pregiudiziale, deve essere in primo luogo essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata sollevata dalle opposenti, le quali, in ragione della dedotta qualità di consumatore, hanno invocato quale foro competente il Tribunale di Pescara essendo entrambe residenti a (PE).

L'eccezione, per le ragioni di seguito esposte, è meritevole di accoglimento.

La Corte di giustizia UE, intervenendo sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la posizione del fideiussore e, superando definitivamente l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, ha affermato che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».

Alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente cre-



ditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» (Corte di giustizia UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras).

La Corte di cassazione si è adeguata all'orientamento della Corte di Giustizia UE, ritenendo che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, debbano essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale.

Più in particolare, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1666/2020, ha avuto modo di affermare che, «*In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2015, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, è stata ravvisata la qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito)*» (cfr. anche Cass. S.U. n. 5868/2023).

Nel caso di specie, è provato in via documentale e non contestato che è insegnante con contratto a tempo indeterminato presso il [redacted] di Pescara (doc. 2), e [redacted] esercita la professione di avvocato (doc. 3), regolarmente iscritta presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di [redacted], e, pertanto, svolgono una propria attività lavorativa.

Per altro e connesso verso, si deve inoltre rilevare l'assenza di prova di un qualsivoglia loro effettivo coinvolgimento nell'attività di impresa dispiegata dalla società debitrice principale, non essendo a tal fine sufficienti le mere partecipazioni societarie, nessuna delle quali peraltro maggioritaria, avendo la [redacted] il 40% e la [redacted] il 20%.

Sulla scorta di tali rilievi, l'eccezione è da ritenersi fondata e, pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Macerata per essere territorialmente competente il Tribunale di Pescara in ragione del foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005.

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo, essendo stato emesso da un giudice privo del relativo potere, è nullo e deve essere revocato.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dalle opposenti, peraltro, comporta l'assorbimento, in questa sede, della questione, rilevata d'ufficio con l'ordinanza dell'11 luglio 2022, relativa al difetto di competenza



del Tribunale di Macerata rispetto alle domande riconvenzionali di accertamento della nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario determinative dei tassi di interesse in quanto in contrasto con la normativa dettata dall'art. 2 L. n. 287/1990, nonché, sempre per contrasto con detta normativa, della nullità dei contratti di fideiussione, per essere funzionalmente competente la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Roma, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33, l. n. 287/1990, 3, comma 1, lett. c), e 4, comma 1-ter, lett. b), d.lgs. n. 168/2003.

Quanto, infine, alla forma del provvedimento da adottare per definire il presente giudizio, si ritiene di dover pronunciare sentenza e non ordinanza.

Ed infatti, come affermato in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità, *«In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009»* (Cass. n. 15579/2019).

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte opposta in ragione della soccombenza e devono essere distratte in favore dell'avv. Emanuele Argento dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. /2022 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:

- 1) **dichiara** l'incompetenza del Tribunale di Macerata per essere territorialmente competente il Tribunale di Pescara;
- 2) **dichiara** la nullità del decreto ingiuntivo n. /2021 emesso dal Tribunale di Macerata e per l'effetto lo **revoca**;
- 3) **condanna** parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Argento.

Macerata, 26 aprile 2024

Il Giudice
(Andrea Enrico Polimeni)

